



**COMUNE DI MEZZOMERICO**

**CAPITOLATO SPECIALE PER  
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI  
SERVIZI SCOLASTICI**

**ASILO NIDO – PRE SCUOLA  
ASSISTENZA MENSA – DOPO SCUOLA  
Anni Scolastici 2022/2023 – 2023/2024**

**CENTRO ESTIVO 2023 - 2024**

CIG: Z3E3733023

**La presente concessione sarà aggiudicata in forma complessiva.  
Non saranno ammesse offerte per singoli servizi.**

Approvato con deliberazione del Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **TITOLO I – SERVIZIO DI ASILO NIDO**

### **PREMESSA**

L'asilo nido è un servizio socio educativo che nel quadro di una politica educativa della prima infanzia, integrando l'opera della famiglia, si propone di assicurare le condizioni ottimali per lo sviluppo fisico, psichico e per la socializzazione del bambino.

Il Comune di Mezzomerico è proprietario dei locali adibiti ad asilo nido, siti in Via Manzoni, n. 25.

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Costituisce oggetto della presente concessione la gestione del servizio di Asilo Nido.

Per gestione si intende l'organizzazione del servizio di nido d'infanzia per l'accoglienza di bambini in età da tre mesi a tre anni, per un massimo di 17 utenti, inseriti nella struttura comunale di via Manzoni, n. 25 - piano terra.

### **ART. 2 - DESTINATARI**

Sono destinatari del servizio i minori di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni di età.

### **ART. 3 – FINALITA'**

L'asilo nido ha lo scopo di offrire ai bambini un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo.

Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, l'Asilo Nido favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale ed agli altri servizi esistenti.

Inoltre, il servizio consente di mettere in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relativa alla prima infanzia.

### **ART. 4 – ORARIO**

Il servizio dovrà funzionare almeno **11 (undici) mesi all'anno**, dal 1° settembre al 31 luglio.

L'orario dovrà garantire almeno **10,30 (dieci ore e trenta minuti) di servizio giornaliero**, dalle ore 7:30 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì.

## **ART. 5 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà articolarsi in tre sezioni, in relazione all'età ed allo sviluppo psicomotorio del bambino:

- Sezione lattanti                      3-12 mesi
- Semidivezzi                            medi 12-24 mesi
- Divezzi                                    grandi 24-36 mesi

## **ART. 6 – STRUTTURA E MANUTENZIONE ORDINARIA – CANONI UTENZE.**

Sono a carico della ditta concessionaria i seguenti oneri per le manutenzioni ordinarie/straordinarie:

- manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad asilo nido e degli spazi circostanti (entro la recinzione);
- pulizia degli spazi esterni, che dovranno essere mantenuti sempre in ottimo stato, garantendo un livello di pulizia adeguato all'uso (con esclusione della manutenzione del verde).

La ditta provvederà, a proprie spese, all'arredo ed alle attrezzature ed a far fronte ad eventuali danni che potranno verificarsi, sia alle strutture che agli arredi ed attrezzature, a causa di una non corretta utilizzazione.

Rimangono inoltre a carico del concessionario:

- le utenze relative all'energia per riscaldamento, energia elettrica e acqua, calcolate in millesimi sul costo delle bollette pagate dal Comune. **I millesimi convenzionali corrispondono a 270;**
- una quota di affitto pari ad € 250,00= mensili al netto degli oneri fiscali, fisso per tutto il periodo di durata della concessione;
- il costo per i canoni e l'uso del telefono (bollette).

## **ART. 7 – PRESTAZIONI ED ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Sono a carico della ditta aggiudicataria le seguenti prestazioni di carattere amministrativo che attengono i rapporti con le famiglie degli utenti che fruiscono del servizio:

- rilevazione presenze, attraverso apposito registro per la rilevazione mensile che dovrà essere posto a disposizione tutte le volte che sarà richiesto dal Responsabile del servizio comunale;
- gestione pagamenti;
- la fornitura di tutti i generi alimentari necessari alla preparazione dei pasti, secondo il menù concordato con l'autorità sanitaria e la relativa somministrazione;
- la pulizia dei locali, degli arredi e delle attrezzature, ivi compresa la fornitura di materiale di pulizia occorrente;
- realizzazione della raccolta differenziata;
- il materiale ludico, igienico e comunque tutto il necessario per il funzionamento del servizio (materiale di consumo);

- Gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali, secondo quanto previsto dal D. Leg.81/2008 e s.m.i. e dal D.M. 10.3.1998.

**Le Imprese interessate sono tenute a prendere visione della struttura.**

**ART. 8 – PRESTAZIONE ED ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

Sono a carico dell'amministrazione concedente:

- La fornitura dei locali idonei per il servizio di asilo nido;
- La manutenzione straordinaria dell'edificio.

**ART. 9 - PROGETTO PEDAGOGICO E SCHEMA ORGANIZZAZIONE DI BASE**

Il concessionario si impegna al rispetto della legislazione vigente in materia di Asili Nido, della normativa emanata dalle regione Piemonte, nonché delle linee guida e di altre disposizioni che potranno essere emanate al riguardo.

- La ditta concessionaria deve predisporre:
- La progettazione annuale delle attività, dei tempi e delle modalità tecniche di gestione del servizio;
- Modalità di ambientamento dei bambini;
- La composizione dei gruppi dei bambini in base all'orientamento pedagogico;
- La proposta dell'articolazione tipo della giornata al nido, con relativa strategia educativa;
- L'organizzazione di angoli e/o spazi interni ed esterni alla sezione e relativi materiali didattici ed attività;
- L'organizzazione e qualificazione dei momenti del pasto, del cambio e del sonno;
- Le modalità e l'organizzazione dei rapporti asilo nido – famiglie, (colloqui, riunioni di gruppo, contatti giornalieri...);
- La capacità organizzativa generale del servizio: turnazioni, presenza del personale, integrazione del personale educativo ed ausiliario, rapporto settimanale ore frontali con i bambini / ore di programmazione;
- La fissazione di criteri di sostituzione del personale assente per malattie.

Nella gestione dei servizi, l'affidatario si obbliga **all'osservanza del progetto pedagogico da presentare in sede di gara, che forma parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.**

**ART. 10 – PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO**

Nella gestione del servizio, la ditta concessionaria deve garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalle leggi e regolamenti della regione Piemonte, in materia di servizi educativi, per i bambini da 0 a 3 anni.

All'inizio di ogni anno educativo, l'affidatario deve inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale incaricato, nonché orari e tariffe per l'approvazione da parte della Giunta Comunale.

Il coordinatore del servizio, il personale educativo ed ausiliario devono essere dotati almeno degli stessi titoli professionali richiesti per l'accesso all'impiego nei nidi d'infanzia, che nel dettaglio sono:

- Coordinatori:
  - laurea in scienze dell'educazione / formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale o altra laurea con esperienza minima di almeno 5 anni nel ruolo di operatore socio/educativo nello stesso servizio oggetto di concessione o in servizi analoghi. L'esperienza in servizio deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.
- Operatore socio-educativo.
  - diploma di maturità magistrale (rilasciato dall'istituto magistrale);
  - diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psichico pedagogico (5 anni);
  - diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/diploma di scuola magistrale (3 anni);
  - diploma di dirigente comunità (5 anni);
  - diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni);
  - operatore dei servizi sociali (3 anni);
  - diploma di assistenza per l'infanzia (3 anni);
  - vigilatrice d'infanzia (3 anni);
  - puericultrice (3 anni);
  - laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale.

La presenza del personale nell'asilo nido dovrà essere assicurata sempre nel numero previsto dalla normativa. Inoltre, in caso di assenza del personale titolare, ne dovrà essere assicurata l'immediata sostituzione con supplenti di pari qualifica.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non accettare, o chiedere la sostituzione, a suo giudizio, di personale ritenuto non idoneo, indicandone i motivi al Concessionario, che ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione.

Il personale impiegato deve essere in regola rispetto all'inquadramento del CCNL, sotto il profilo normativo e retributivo (trattamento economico, giuridico e previdenziale).

## **TITOLO II – SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

### **PREMESSA**

Nell'ottica di confermare sempre una maggiore attenzione ai bisogni delle famiglie, il Comune di Mezzomerico organizza un servizio di pre-scuola, assistenza mensa, dopo-scuola e centro estivo, presso la locale Scuola Primaria, prevedendo attività di cura e di intrattenimento per i bambini, garantendo, nel contempo, contenuti di tipo educativo.

La dimensione dei servizi di pre e dopo-scuola e assistenza mensa è quantificabile come segue:

**Pre-scuola:** dal lunedì al venerdì per 35 settimane, secondo necessità;

**Assistenza mensa:** 1 ora al giorno (12,30-13,30) x 2 gg./settim. x 35 sett. con 2 assistenti = 140 ore

1 ora al giorno (13-14) x 3 gg./settim. x 35 sett. con 1 assistente = 105 ore

**Dopo-scuola:** 1,5 ore al giorno (16,30-18) x 2 gg./settim. x 35 sett., con 2 educatori = 210 ore

4 ore al giorno (14-18) x 3 gg. /settim. x 35 sett. con 2 educatori = 840 ore

Il **Centro estivo** si svilupperà dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del successivo, escluse le settimane centrali del mese di Agosto, con inizio giornata alle ore 8,30 e fine alle 18,00 e possibilità, per gli utenti, di prendervi parte a tempo pieno o part-time.

Resta inteso che il numero delle ore, per tutto il periodo della concessione, potrà subire variazioni, in più o in meno, in relazione al numero degli iscritti, senza che ciò costituisca impegnativa per il Comune.

#### **ART. 11 - PRESTAZIONI E ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO.**

Le prestazioni e gli oneri a carico dell'aggiudicatario sono

- selezione e assunzione degli Operatori;
- attività di formazione;
- sostituzione del personale educativo che per qualsiasi circostanza dovesse assentarsi dal servizio;
- nomina di un Coordinatore responsabile dei servizi;
- assicurazione R.C. e infortuni per gli Operatori;
- il Personale, sia a rapporto di lavoro dipendente che a rapporto di lavoro autonomo, dovrà dimostrare di essere in regola con le norme fiscali, previdenziali e assicurativo-sociali;
- fornitura di materiale, giochi e attrezzature per i servizi, da specificare in sede di elaborazione del progetto tecnico.

#### **ART. 12 - PERSONALE.**

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnare personale idoneo, in possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- a) pre-scuola e assistenza mensa: educatore, operatore o tirocinante.
- b) dopo-scuola: diploma di scuola media superiore, con esperienza in servizi analoghi;
- c) personale addetto al centro estivo: personale qualificato a cui potrà essere affiancato educatore, operatore o tirocinante.

#### **I concorrenti dovranno fornire apposita dichiarazione in merito, in allegato al progetto.**

La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La ditta aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale, titolare del contratto, da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al personale dipendente della ditta stessa durante l'esecuzione del contratto di cui al presente

capitolato. Il gestore dovrà inoltre attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalla successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile. Le retribuzioni orarie giornaliere devono corrispondere alla qualifica professionale rivestita da ciascun operatore e dalle mansioni effettivamente svolte. Il personale impiegato deve essere in regola rispetto all'inquadramento del CCNL, sotto il profilo normativo e retributivo (trattamento economico, giuridico e previdenziale). La ditta deve inoltre essere in regola con gli adempimenti di cui alla Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

#### **ART. 13 – OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA (D.LGS. n. 81/2008).**

La ditta si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori, come previsto dall'art. 34 del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di tutelarne la salute e la sicurezza.

La ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o coordinato dall'Appaltatore stesso, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto della concessione, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo.

La ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale di tesserino di riconoscimento, preventivamente approvato dal Dirigente o suo delegato, che dovrà contenere foto, nome e cognome dell'operatore e indicazione della ditta.

#### **ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO**

La concessione avrà durata **BIENNALE**:

- dal 1° Settembre 2022 al 31 Luglio 2024 per il servizio relativo all'asilo nido;
- da Settembre 2022 a Giugno 2024, secondo il calendario scolastico, per i servizi di pre-scuola, assistenza mensa e dopo-scuola,
- da giugno a settembre per i centri estivi 2023 e 2024.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova gara per l'affidamento dei servizi o per diversa soluzione gestionale degli stessi.

L'aggiudicatario si impegna ad accettare eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Mezzomerico.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà, per necessità di interesse pubblico, di scorporare una attività contrattuale. In tal caso nulla potrà essere richiesto a titolo di risarcimento dalla ditta aggiudicataria dei servizi.

#### **ART. 15 - IMPORTO A BASE D'ASTA**

Il valore economico della concessione, costituente la base d'asta, ammonta a € 39.774,00= (trentanovemilasettecentocentocettantaquattro,00=) oltre IVA di legge, se dovuta, di cui:

- € 38.874,00= (trentottomilaottocentocettantaquattro,00=) oltre IVA se dovuta, per i servizi oggetto della concessione, **soggetti a ribasso**;
- € 900,00= (novecento,00=) oltre IVA se dovuta, per oneri per la sicurezza, **non soggetti a ribasso**.

**ASILO NIDO:** si è ipotizzata la frequenza di **6 bambini residenti**, a tempo pieno e **8 residenti a tempo parziale** e si è considerato il contributo comunale attualmente erogato agli utenti residenti, pari ad € **50,00/mese** per il tempo pieno ed € **35,00/mese** per il tempo parziale, ottenendo un costo annuo di € **6.380,00=** e biennale di € **12.760,00=**.

Rette mensili poste a base d'asta, esclusi i pasti:

- a) per i residenti frequentanti a tempo pieno: € 390,00=
- b) per i non residenti frequentanti a tempo pieno: € 450,00=
- c) per i residenti frequentanti a tempo parziale: € 290,00=
- d) per i non residenti frequentanti a tempo parziale: € 350,00=

**PRE-SCUOLA:** importo forfetario annuo di € **2.600,00=** e biennale di € **5.200,00=**. Si sono considerate 35 settimane/anno con 1 assistente secondo necessità, oltre I.V.A. di legge, se dovuta;

**ASSISTENZA MENSA:** **importo orario a base d'asta € 17,00/ora, oltre IVA di legge, se dovuta**, si sono considerate 35 settimane/anno di lezione, prevedendo 1 ora al giorno, dalle ore 12,30 alle ore 13,30, per due giorni/settimana, con 2 assistenti per l'accudimento di circa 40 alunni e 1 ora al giorno, dalle ore 13 alle ore 14, per 3 giorni/settimana, con 1 assistente per l'accudimento di circa 20 alunni, ottenendo un **importo annuo pari ad € 4.165,00=** e **biennale pari ad € 8.330,00=** oltre I.V.A. di legge, se dovuta;

**DOPO-SCUOLA:** **importo orario a base d'asta € 17,00/ora, oltre IVA di legge, se dovuta**, si sono considerate 35 settimane/anno di lezione, prevedendo 15 ore/settimana, (due giorni dalle ore 16,30 alle ore 18, con 2 assistenti per l'accudimento di circa 20/22 alunni e 3 giorni dalle ore 14 alle ore 18, con 2 assistenti per l'accudimento di circa 20/22 alunni), ottenendo un importo annuo pari ad € 17.850,00= e biennale pari ad € 35.700,00=, oltre I.V.A. di legge, se dovuta.

Considerando il contributo comunale attualmente erogato agli utenti, **pari al 20% dei suddetti importi**, la spesa a carico del Comune ammonterà ad € **3.570,00=** annui e biennale ad € **7.140,00=**.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse trovarsi in difficoltà per carenza di trasferimenti statali, non volendo aumentare le tasse per aumentare il contributo alle famiglie utenti, potrà deliberare la non erogazione di tutti i contributi. In tal caso nulla potrà essere richiesto dalla ditta aggiudicataria a risarcimento, per l'eventuale riduzione del numero di bambini frequentanti.

**CENTRO ESTIVO:** si è ipotizzata la frequenza di 30 bambini a tempo pieno e 20 a tempo parziale, per 9 settimane e si è considerato il contributo comunale attualmente erogato agli utenti residenti e/o frequentanti la locale Scuola, in base agli scaglioni ISEE stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale annualmente, **ottenendo un costo annuo di € 3.022,00= e biennale di € 6.044,00=;**

Rette settimanali poste a base d'asta, esclusi i pasti:

€ 47,00/settimana/bambini a tempo pieno

€ 30,00/settimana/bambino a tempo parziale.

**Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse trovarsi in difficoltà per carenza di trasferimenti statali, non volendo aumentare le tasse per aumentare il contributo alle famiglie utenti, potrà deliberare la non erogazione di tutti i contributi. In tal caso nulla potrà essere richiesto dalla ditta aggiudicataria a risarcimento, per l'eventuale riduzione del numero di bambini frequentanti.**

**Per partecipare alla gara si richiede l'effettuazione del sopralluogo tecnico.**

#### **ART. 16 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.**

**Il corrispettivo dovuto al Concessionario è unicamente quello derivante dalla effettiva frequenza registrata nel corso della propria gestione.**

L'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere conteggi semestrali per affitto e utenze a carico del Concessionario.

L'Amministrazione Comunale procederà alla liquidazione del corrispettivo di quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria, dedotte eventuali penalità in cui la stessa dovesse incorrere, secondo quanto indicato nel bando di gara alla voce "**CORRISPETTIVI**" al ricevimento delle fatture, nei termini di legge.

**Le fatture dovranno contenere il dettaglio degli utenti e/o delle ore effettuate ed essere distinte per singolo servizio.**

I prezzi di aggiudicazione dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, pur applicando le eventuali penali, i pagamenti alla ditta aggiudicataria cui sono state contestate inadempienze, fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, senza riconoscimento di alcun interesse o indennità. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

## **ART. 17 - REVISIONE PREZZI**

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto

## **ART. 18 - CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO**

La scelta del concessionario sarà effettuata, secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei criteri e parametri di valutazione e relativi punteggi, meglio specificati nel bando di gara, previsti per la capacità tecnica ed economica.

## **ART. 19 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.**

I servizi oggetto di affidamento nel presente Capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico locale, pertanto la loro erogazione da parte dell'affidatario dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi, assemblee, esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, l'impresa aggiudicataria adotta le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

In caso di ingiustificato abbandono o di sospensione del servizio, ovvero al verificarsi di disservizi e/o inadempienze non rimosse a seguito di diffida, l'Amministrazione Comunale potrà agire a norma dei successivi paragrafi "GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA" e "CAUZIONE DEFINITIVA".

## **ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE.**

E' vietato cedere o subappaltare, anche solo in parte, il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

## **ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi di cui al presente capitolato sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso Decreto.

I dati comunicati dal Comune di Mezzomerico al concessionario o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune non potranno essere riprodotti ad uso del concessionario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti dei servizi in concessione l'affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione ai servizi ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).

Il concessionario si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa.

## **ART. 22 - RESPONSABILITA', DANNI, COPERTURA ASSICURATIVA.**

Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che possono derivare al proprio personale e che questi causassero agli utenti o a terzi, alle loro cose, alle strutture di proprietà comunale e/o di terzi, esonerando il Comune di Mezzomerico da ogni responsabilità al riguardo.

La responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, compreso tra questi il Comune di Mezzomerico e i suoi rappresentanti, deve essere coperta per non meno di € 1.000.000,00= (euro un milione/00).

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

La Ditta aggiudicataria resta completamente responsabile di tutta la fornitura dei servizi aggiudicati e dell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Il concessionario comunicherà tempestivamente con lettera al competente Ufficio Istruzione il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza dei servizi.

La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente: con la sottoscrizione del contratto in forma scritta, assume formale impegno in tal senso.

Il concessionario si impegna a tutelare ed utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Si impegna a comunicare immediatamente all'Ufficio Istruzione ogni danno arrecato nel corso dell'attività a cose, strutture e/o attrezzature di proprietà comunale e/o di terzi.

## **ART. 23 - CONTROLLI E VERIFICHE.**

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei servizi forniti, quindi alla rispondenza con quanto previsto nel presente capitolato;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della società o cooperativa aggiudicataria. A tal proposito verrà richiesta esibizione del D.U.R.C. aggiornato alla firma del contratto e periodicamente nel corso di svolgimento del contratto stesso. Il Comune di riserva di risolvere il contratto qualora accerti violazione delle suddette norme.

L'Amministrazione Comunale svolgerà peraltro presso le apposite strutture, nel periodo di vigenza del contratto di concessione, verifiche volte a controllare l'andamento dei servizi e la qualità del lavoro svolto.

Il Comune si riserva di chiedere al concessionario di tenere monitorati i dati che riterrà necessari per il controllo dei servizi; inoltre si riserva comunque di compiere, al termine di ogni anno scolastico, una puntuale ed approfondita verifica in ordine al funzionamento ed alla qualità dei servizi affidati in concessione, al fine di procedere al miglioramento degli stessi.

#### **ART. 24 – INADEMPIENZE - PENALITÀ E RISOLUZIONE.**

Il concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il concessionario è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 500,00= (euro cinquecento) a € 2.500,00= (euro duemilacinquecento), in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Se l'aggiudicatario sarà sottoposto al pagamento di tre penali, il contratto si intenderà risolto.

L'Amministrazione riscuoterà la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Si potrà procedere all'applicazione della penale previa specifica contestazione scritta, da far pervenire all'aggiudicatario a mezzo raccomandata A.R., telefax o posta certificata. La ditta avrà dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà all'erogazione della penale (a valere sulla prima fattura utile o sulla cauzione prestata).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese del concessionario, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio, oltre che alla risoluzione del contratto a favore della ditta risultata seconda in graduatoria.

#### **ART. 25 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA – GARANZIA DI ESECUZIONE (CAUZIONE DEFINITIVA).**

##### **Garanzia a corredo dell'offerta**

Per partecipare alla gara, è prevista una quota pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto a base d'asta (IVA esclusa), pari ad € 789,48= a titolo di cauzione provvisoria. Detta cauzione sarà restituita alla ditta concorrente dopo l'aggiudicazione ed all'aggiudicatario dopo la presentazione del deposito cauzionale definitivo.

##### **Garanzie di esecuzione**

La cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso per inadempienze, è fissata in misura del 10% dell'importo netto globale del servizio e dovrà essere versata in uno dei modi stabiliti

dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, 2° comma c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le cauzioni saranno ridotte al 50% per le ditte in possesso della certificazione del sistema di qualità, conformemente alle norme europee UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;

La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione nel caso l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersene in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia verrà svincolata come previsto dall'art. 113, comma 3 del Dlgs 163/2006.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria.

Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di concessione venisse dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questo incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 26 - CONTRATTO E CONSEGNA DELL'IMMOBILE.**

La stazione appaltante darà in consegna all'aggiudicatario i locali adibiti ad asilo nido, siti al piano terra di Via Manzoni, n. 25 e autorizzerà l'uso di una o più aule, della palestra e degli spazi esterni annessi alla locale Scuola Primaria, per l'espletamento dei restanti servizi scolastici.

La consegna dei locali avverrà in tempo utile per consentire all'aggiudicatario la predisposizione del servizio che dovrà iniziare il 1° Settembre 2022 per l'Asilo Nido e, per gli ulteriori servizi, secondo calendario scolastico, ad inizio anno scolastico 2022/2023.

Alla stipula del contratto verrà redatto in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna dell'immobile di proprietà comunale che dovrà essere riconsegnato alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso.

L'Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali e chiedere all'aggiudicatario di adottare tutti i provvedimenti che essa ritenga opportuni per il mantenimento del buono stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

L'aggiudicatario è obbligato a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali, nonché degli impianti, se non previa autorizzazione del concedente.

Qualora si ravvisassero danni arrecati alle strutture o agli impianti, dovuti ad incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all'aggiudicatario.

## **ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese e tasse inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico del concessionario.

Nello specifico, la ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto, con l'osservanza dei principi generali di cui agli artt. 1337, 1338, 1375 del Codice Civile.

#### **ART. 28 - GARANZIA DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO.**

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il concessionario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità del servizio fino all'individuazione di un nuovo soggetto gestore dello stesso.

#### **ART. 29 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le opportune decisioni in merito.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e la ditta concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale di Novara.

#### **ART. 30 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata od emananda, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### **Allegati**

Costituiscono allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto e ne fanno parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Allegato 1 – D.U.V.R.I.